

Telespresso circolare M.A.E. n. 098/179 del 28.01.1993
Normativa in materia di passaporti- Articoli 7 e 8 Legge n. 1185/1967

Nel curare l'opera di aggiornamento degli operatori in materia di passaporti si ritiene opportuno formulare talune precisazioni relative in particolare all'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 1185/1967 che, ad ogni buon fine, si riportano qui di seguito.

Art. 7 "L'autorità competente a provvedere sulle domande è quella preposta all'ufficio o alla rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente. In casi particolari l'autorità di residenza può delegare a provvedere l'autorità competente per domicilio o per dimora".

Art. 8 "La domanda di passaporto presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma non competente al rilascio è trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all'ufficio competente non oltre cinque giorni dalla presentazione.

L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il passaporto, richiede, ove necessario, il completamento dell'istruttoria, o rigetta la istanza, indicando le cause che ostano al rilascio.

Ove si renda necessario il completamento dell'istruttoria, il termine di cui sopra, previa comunicazione all'interessato, è prorogato di altri quindici giorni.

Il passaporto è consegnato al richiedente tramite l'ufficio cui la domanda è stata presentata o anche direttamente dall'ufficio competente per il rilascio".

rilascio e rinnovo del passaporto in relazione alla residenza dell'interessato.

2.1. Richiesta di delega/nulla osta.

In base all'art. 7 della legge 1185/1967, l'autorità competente e responsabile per il rilascio/rinnovo di passaporto è quella del luogo di residenza del richiedente ("L'autorità competente a provvedere sulle domande è quella preposta all'ufficio o alla rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente").

Di conseguenza, qualora il rilascio o il rinnovo di passaporto sia richiesto ad organo diverso da quello del luogo di residenza, tale organo necessita della delega (nulla osta) dell'autorità competente del luogo di residenza dell'interessato. Tale delega – al fine di escludere la responsabilità per indebito rilascio, deve essere sempre espressa (art. 7, parte seconda: "In casi particolari l'autorità di residenza può delegare a provvedere l'autorità competente per domicilio o dimora").

Pertanto, allorché colui che chiede il rilascio o il rinnovo del passaporto non risulta in modo certo residente in base alla norma dell'art.43 del codice civile (vedi punto 2.4) nella circoscrizione della Rappresentanza cui si rivolge, il nulla osta (cioè la delega) della Questura (o Ufficio consolare) competente per residenza è presupposto tassativamente stabilito per legge ai fini della concessione o del rinnovo del passaporto.

Ben diverso è il caso in cui il cosiddetto "nulla osta" (e non delega) venga richiesto dall'autorità competente per residenza (quindi comunque direttamente responsabile per il rilascio/rinnovo del passaporto e per cui non sono previste deleghe o autorizzazioni) all'autorità di precedente residenza dell'interessato, unicamente quale elemento istruttorio della pratica.

In tale ultima ipotesi, sembra rientrare nella valutazione dell'autorità competente il giudizio sulla necessità o meno del suddetto elemento istruttorio ed eventualmente la facoltà di procedere al rilascio/rinnovo del documento in questione, una volta utilizzati tutti i possibili mezzi di sollecito e controllo.

Dall'esame dei quesiti posti da talune Rappresentanze, nonché da segnalazioni di connazionali qui pervenute, sembrerebbe che presso taluni dei nostri Uffici all'estero non sia netta la distinzione più sopra segnalata.

Così, si verifica che la richiesta di "nulla osta-delega" (genericamente indicata come "nulla osta") venga avanzata "automaticamente", senza cioè il preventivo controllo sull'effettiva attuale residenza, per la sola circostanza che il passaporto in scadenza è stato rilasciato o rinnovato da altro Ufficio. Con la conseguenza che il documento non viene rilasciato fintantoché non perviene la risposta, anche se il ritardo copre l'arco di più mesi, equiparando così la situazione del residente a quella del non residente nella circoscrizione.

Se la procedura di agire con la massima cautela nei confronti di una materia delicata quale il rilascio del passaporto è, evidentemente, corretta, non va dimenticato che la previsione dell'art.7 differenzia nettamente le due ipotesi. Pertanto si invitano tutti gli Uffici ad operare, in materia di richiesta di nulla osta, non con il criterio della automaticità della richiesta ma attraverso una attenta valutazione effettuata caso per caso.

Al fine di delineare le due situazioni previste dall'art. 7 si individuano qui di seguito due casi a titolo di esempio (che prescindono da particolari situazioni di iscrizione sul B.R.).

- a. Il Signor A.B. dimora momentaneamente a Londra; è residente a Roma; richiede al Consolato Generale di Londra il rinnovo del passaporto rilasciato dalla Questura di Roma.

Competente e responsabile al rilascio, è la Questura di Roma, in base al requisito della residenza.

Il Consolato Generale in Londra dovrà richiedere a detta Questura la "delega" al rinnovo del passaporto.

Il passaporto non potrà essere rinnovato dall'Ufficio consolare fintantoché non perverrà la delega espressa (v. punto 2.2).

- b. Il Signor C.D. risiede a Parigi; richiede al Consolato Generale di Parigi il rinnovo del passaporto rilasciato dalla Questura di Milano (luogo di precedente residenza).

Il Consolato Generale di Parigi è competente e responsabile al rinnovo in base al requisito della residenza nella circoscrizione.

Detto Ufficio valuterà l'opportunità di richiedere il nulla osta alla Questura di Milano quale elemento istruttorio della pratica.

Potrà ugualmente valutare l'opportunità di procedere al rinnovo del documento di viaggio, ove la risposta della Questura di Milano non pervenga entro i termini stabiliti dall'art. 8.

2.2 Delega "espressa".

Presso talune Questure o Uffici consolari è invalsa l'abitudine di richiedere la delega con espressioni quali "qualora non pervenga risposta entro i termini stabiliti dall'art. 8questo Ufficio procederà al rilascio del passaporto....".

In proposito si ribadisce che la delega (richiesta nei casi di non residenza nella circoscrizione) deve essere sempre espressa, e che la mancata risposta non equivale a consenso.

Espressioni quale la suindicata o formule analoghe non attenuano la responsabilità dell'Ufficio che avesse indebitamente rilasciato o rinnovato il documento di viaggio.

2.3 Richiesta di delega/nulla osta e indicazione della residenza.

In relazione alle osservazioni di cui ai punti precedenti, si invitano gli Uffici, in ogni richiesta di nulla osta/delega, ad indicare, sempre chiaramente, la residenza dell'istante.

2.4 Residenza.

Ai fini del rilascio/rinnovo del passaporto, la "residenza" del richiedente va determinata in base al disposto dell'art. 43 del codice civile, richiamato dall'art. 7 del D.P.R. 5.1.1967 n.200

Art. 43 c.c.:

"(Domicilio e residenza). Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha dimora abituale".

Art. 7 D.P.R. 2000/1967:

"Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono determinati secondo le norme degli artt. 43 segg. del codice civile...".

In proposito si ricorda che, in base alla legge 4.1.1968 n. 15, art. 2, la residenza può anche essere comprovata con la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Art. 2 legge n. 15/1968:

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) "La data e il luogo di nascita, la residenza.....sono comprovate con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20".

Art. 20 legge n. 15/1968:

"(Autenticazione delle sottoscrizioni).

.....omissis.....

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

.....omissis....."

Peraltro, attesa la particolare importanza del documento in questione e fermo restando la necessità di verificare sempre la sussistenza di tutte le condizioni cui la legge ne subordina il rilascio, si sottolinea l'esigenza primaria di identificare con assoluta certezza, nei casi dubbi, colui che chiede il passaporto, tanto più considerati i diversi profili – ivi compreso quello penale – della responsabilità derivante a carico dell'ufficio che ha emesso il documento, nelle ipotesi di indebito rilascio.

Inoltre, ogni qualvolta che il richiedente il rilascio/rinnovo del passaporto non risulti in modo certo residente (in base alla norma dell'art. 43 del codice civile) nella circoscrizione della Rappresentanza cui si rivolge, il nulla osta (cioè la delega espressa) della Questura (o ufficio consolare) competente per residenza è presupposto tassativamente stabilito per legge ai fini della concessione del passaporto.

Collegamento telex tra Rete diplomatico – consolare e Questure

Nel dicembre 1991 la disattivazione, per motivi tecnici, di una delle due linee telex esistenti presso il Ministero dell'Interno che sino a quel momento avevano consentito un' efficiente comunicazione diretta tra le Rappresentanze all'estero e le Questure, poneva il problema dei collegamenti facendo nel contempo emergere in tutta evidenza l'esigenza di disporre di adeguati supporti tecnici per una idonea gestione del flusso di informazioni.

E' attualmente in fase di imminente attuazione un nuovo sistema di telecomunicazioni che permetterà, mediante il trattamento e l'instradamento automatici, di ridurre al minimo i tempi di trattamento dei messaggi e di eliminare i disservizi che attualmente si verificano.

Mentre si fa riserva di fornire specifiche informazioni, e conseguenti istruzioni al riguardo, si fa presente che in casi di urgenza le comunicazioni possono essere trasmesse attraverso il Centro Cifra di questo Ministero.

Ritardi nelle comunicazioni delle Questure.

Benché talora i ritardi possano attribuirsi al contingente difetto di comunicazioni di cui al punto 3, da un attento esame dei rilievi di codeste rappresentanze è, effettivamente, emerso, come i tempi di risposta non sempre permettano il pieno rispetto dei termini indicati dall'art.8.

Mentre si richiama l'attenzione sull'importanza di segnalare ai connazionali, in modo continuativo, che le domande di rinnovo di passaporto possono essere presentate anche prima della scadenza (art. 17 comma 4), in modo da permettere di richiedere per tempo l'eventuale relativo nulla osta, si fa presente che, in caso di ritardo che comprometta il rilascio/rinnovo di passaporto nei termini di legge, potrà essere richiesto l'intervento di questo Ministero.

Per altro, ogni segnalazione a carattere statistico in materia di ritardi nelle risposte, potrà essere utile al fine di interventi a carattere generale, una volta funzionante il canale di comunicazione di cui al punto 3.